

Esito istruttoria ricorso avverso rinnovo cariche Croas Campania (mandato 2017-2021)

In merito ai ricorsi pervenuti per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, la Commissione EDR, mi ha incaricato di svolgere il compito di istruttoria della documentazione e del fascicolo di pertinenza. Le ricorrenti, Dott.ssa Margherita Fusco e Dott.ssa Maria Rosaria Mangiapia, entrambe iscritte al Croas Campania ed entrambe hanno concorso, con la propria candidatura, al rinnovo degli Organismi di Rappresentanza Locale, senza tuttavia risultare fra i componenti eletti. L'istanza porta a rilevanza elementi legati:

- alle modalità di divulgazione delle informazioni dell'intero processo elettorale
- all'invio del materiale di informazione tramite un distributore di posta privata
- ai tempi di invio del materiale di cui sopra, insufficienti se non propriamente tardivi, al fine di garantire la partecipazione alla consultazione e, alla conseguente adeguatezza delle operazioni di voto, in particolare per coloro che avrebbero potuto avvalersi del voto con invio postale
- all'adeguatezza formale della scheda elettorale utilizzata nel corso dei tre turni di voto che non rispondeva alle disposizioni ministeriali in vigore e che presentava anche una veste grafica tale da poter indurre l'elettore in errore di espressione di preferenza ovvero lo scrutatore nella correttezza di attribuzione della stessa.

Al fine di dare corso alle operazioni connesse al ricorso presentato, la Commissione EDR ha disposto l'acquisizione di tutto il materiale elettorale del Croas Campania. Il materiale è pervenuto tramite corriere espresso il giorno 28/09/2017 ed è stato esaminato il giorno 29/09/2017.

Per le operazioni di verifica e di indagine mi sono avvalso del supporto del Direttore Dott. Morano e della consulenza tecnica dell'Avv. Dott. Criscuolo.

Il Croas Campania ha fatto pervenire le schede di voto di tutti i turni elettorali esperiti, i verbali di seggio, le delibere e gli atti accompagnatori al procedimento elettorale, copia del Regolamento per le procedure elettorali adottato dal Consiglio Regionale, pareri legali a corollario di una contestazione inoltrata da una elettrici-candidata, altra documentazione riepilogativa del percorso amministrativo connesso all'evento.

Al fine di dare compiuta verifica di quanto esposto nel ricorso si è proceduto a verificare:

- le schede elettorali utilizzate nel corso dell'ultimo turno di voto (terza convocazione)
- i verbali di seggio
- le delibere fatte pervenire dal Croas Campania
- il testo del Regolamento per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei Conti adottato dal Croas Campania.

Le schede elettorali utilizzate riportano i nominativi di tutti i candidati senza distinzione di sezione dell'Albo di appartenenza e in rigoroso ordine alfabetico. A fianco di ogni nominativo è stato apposto un riquadro all'interno del quale l'elettore può apportare un segno grafico per la preferenza.

Le schede visionate appaiono tutte uguali. Indipendentemente dalla liceità o meno della scelta adottata di riportare i nominativi dei candidati direttamente sulla scheda, la composizione grafica è sufficientemente adeguata a non indurre in errore l'elettore o lo scrutatore.

Tuttavia le schede elettorali utilizzate non appaiono congruenti con i dispositivi del DPR 169/2005 che reca all'art.11: "11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere."

Nel caso in questione le schede elettorali utilizzate nelle votazioni del Croas Campania prevedono già prestampati i nomi ed i cognomi dei candidati. Si noti in aggiunta che, rispetto al sopracitato DPR, con la modalità prestampata impiegata in Campania, l'espressione di preferenze eccedenti il numero massimo di consiglieri eleggibili, rende l'intera scheda nulla, mentre nell'indicazione di legge, sono disperse le sole preferenze eccedenti, salvo, ovviamente, la presenza di ulteriori elementi che rendono annullabile la scheda.

Su questo aspetto il ricorso appare fondato.

In relazione alla modalità di divulgazione del rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei Conti, il Croas Campania, avrebbe potuto optare, ai sensi dell'art. 3 del DPR 169/2005 fra due opzioni in quanto il numero degli iscritti complessivi eccede le 500 unità. Si riporta il testo: "3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive."

Il Croas Campania oltre la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la corretta comunicazione al Cnoas per la pubblicazione attraverso i propri canali telematici, opta per l'inoltro delle comunicazioni utilizzando il sistema postale o gli indirizzi telematici personali forniti dagli iscritti.

La scelta si evince dalla delibera n. 61 del 15 giugno 2017 nella quale si riporta la decisione adottata per l'utilizzo delle modalità comunicative ordinarie e quindi con l'inoltro della comunicazione via posta e via email o posta elettronica certificata.

Al pari del Croas Campania, tutti i Croas con piu' di 500 iscritti ricadono in questa condizione:

- la normativa in vigore consente ai Croas con piu' di 500 iscritti di avvalersi, al posto dell'uso del sistema postale ordinario, della pubblicazione dell'avviso sui quotidiani locali, così come disposto dalla normativa in vigore, anche al fine di prevenire potenziali imprevisti, disservizi o malversazioni dei plichi e per una adeguata processabilità della consegna in considerazione di una platea così ampia e dispersa nel territorio dei soggetti destinatari
- la normativa in vigore dispone che tutti gli iscritti ad un Ordine Professionale devono essere dotati di casella di Posta Elettronica Certificata, elevando questa modalità di interazione fra iscritto ed il proprio Ordine di appartenenza, quale mezzo privilegiato di rapporto (e che pertanto è compito di coloro che sono deputati della gestione amministrativa del Consiglio Regionale di un Ordine, di perseguire l'acquisizione compiuta degli indirizzi Pec di tutti gli iscritti)

Nel merito del caso specifico:

- nel ricorso non sono allegati documenti attestanti i ritardi di consegna agli iscritti delle comunicazioni (che le ricorrenti appaiono comunque disposte a consegnare a richiesta)
- nel materiale consegnato dal Croas Campania, non è presente alcun documento attestante la cessione al gestore di posta privata delle comunicazioni e pertanto non è possibile individuare la data precisa di cessione della corrispondenza al gestore deputato alla distribuzione della corrispondenza

Tuttavia le ricorrenti confermano che le comunicazioni sono state inoltrate e se ne ha testimonianza anche dalla lettura dei verbali del seggio elettorale in quanto viene riportata la situazione di un iscritto che, avendo fatto richiesta di voto postale, si presenta al seggio con la comunicazione pervenuta per poter esercitare il proprio diritto di voto, non avendo potuto provvedere nei tempi di legge.

Si deve inoltre segnalare che l'utilizzo di un fornitore di posta privato non appare in contrasto con la normativa vigente anche ai sensi della recente giurisprudenza della Cassazione in quanto la notifica delle elezioni non appare imputabile alle modalità di inoltro attraverso il fornitore del servizio di posta universale ossia alla tipologia di notificazione tutelata dalle riserve di cui alla Legge 890/1982.

Relativamente a questo aspetto depongo per un non accoglimento del ricorso.

Alla luce di quanto esposto concludo la mia attività di Consigliere istruttore evidenziando che sussistono elementi sufficienti ad accogliere pienamente il ricorso presentato in considerazione che le schede di voto utilizzate non sono compatibili con i dettami del DPR 169/2005.

La relazione si compone di n.3 (tre) pagine

Roma, 06/10/2017

Il Consigliere incaricato
F.to Claudio Pedrelli

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*